

STATUTO DEL CONSORZIO
ISOLA DI CAPRI CONSERVANCY

ART. 1 - È costituito ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile un Consorzio denominato Isola di Capri Conservancy, con sede legale e ufficio con attività esterna in Capri, al fine di supportare gli interessi comuni delle imprese che svolgono attività commerciali, artigianali, industriali e di servizi sull'Isola di Capri, nonché di professionisti, associazioni ed enti pubblici e privati operanti sull'Isola.

ART. 2 - La durata del Consorzio è fissata dalla data odierna al 31 dicembre 2070.

ART. 3 - Il Consorzio non ha scopo di lucro e si propone di promuovere lo sviluppo e la razionalizzazione della diffusione dell'immagine dell'Isola di Capri, in Italia ed all'estero, e la commercializzazione dei prodotti dei consorziati al fine di offrire visibilità ed opportunità di business, in stretto rapporto con la promozione costante dell'intero territorio dell'isola.

All'uopo il Consorzio si propone di:

- a) realizzare lo studio e la proposizione di iniziative, eventi, promozioni supporto alla attività svolta dai singoli consorziati, nonché la promozione di una politica dell'immagine della vendita dei prodotti degli stessi anche attraverso una costante azione pubblicitaria incentrata sull'adozione di moderne tecnologie (video comunicazione, applicazione di sistemi multimediali, etc.);
- b) promuovere e valorizzare la cultura dell'isola e in particolare la letteratura, la pittura, la scultura, il cinema, il teatro, la musica, la danza e qualsiasi altra forma di espressione artistica qualitativamente meritoria;
- c) individuare percorsi naturalistici sull'Isola di Capri per lo sviluppo del turismo sportivo, in particolare nei periodi di bassa stagione;
- d) creare un ufficio marketing e comunicazione e un team editoriale che crei e gestisca prodotti editoriali digitali, prodotti editoriali cartacei, prodotti media e promozionali di qualsiasi natura utili al proprio scopo;
- e) creare una tavola rotonda permanente formata da uno o più rappresentanti di ciascuno dei distretti in cui sarà ripartita l'Isola di Capri, che esprima e raccolga in un documento le esigenze necessarie al team produttivo per l'elaborazione e la messa in pratica delle strategie di marketing e comunicazione;
- f) programmare manifestazioni fieristiche, missioni commerciali, indagini mi-rate di mercato, tendendo ad accentrare tutti gli

eventi dell'Isola di Capri in un unico calendario condiviso aggiornabile online anche dagli utenti;

g) creare sinergie tra gli associati e agevolazioni con aziende esterne;

h) offrire ai consorziati servizi di comunicazione altamente qualificati con tariffe privilegiate;

i) promuovere la tutela del nome Isola di Capri e di tutti i toponimi ad essa collegati;

l) promuovere progetti per la salvaguardia della natura, del mare e per la sostenibilità ambientale;

m) promuovere progetti per migliorare la vivibilità dell'Isola;

n) ricercare fondi in forma di donazioni, sovvenzioni o altro genere per finanziare i propri progetti;

o) creare un archivio fotografico dell'Isola di Capri a disposizione di tutti i consorziati per iniziative compatibili con gli scopi del Consorzio e senza fini di lucro;

p) realizzare forme comuni di organizzazione delle attività economiche e amministrative delle aziende consorziate;

q) promuovere l'accrescimento delle possibilità di accesso al credito bancario ordinario e agevolato, e ai benefici finanziari previsti da normative regionali, Nazionali e dell'Unione Europea per le imprese consorziate;

r) proporsi come organizzazione unitaria dell'interlocuzione con le Amministrazioni Comunali o altre Pubbliche amministrazioni competenti per intervenire su problematiche concernenti le attività economiche delle aziende consorziate o dell'area insulare in cui esse insistono;

s) programmare un comune marketing territoriale per il miglioramento dell'accessibilità e della fruibilità dell'area insulare nella quale le aziende consorziate sono ubicate, da proporre per la realizzazione, per quanto di loro rispettiva competenza, alle Amministrazioni Comunali e alle competenti Autorità;

t) ottenere l'accesso ad eventuali contributi pubblici, finalizzati al sostegno dell'attività delle Associazioni e dei Consorzi di aziende;

u) partecipare ai patti territoriali, ai piani integrati territoriali ed ai piani di azione locale promossi dai gruppi di azione locale nell'ambito dei programmi "leader" dell'Unione Europea.

ART. 4 – I consorziati sono obbligati:

a) a corrispondere regolarmente al consorzio la quota di sottoscrizione e la quota annua di partecipazione che saranno previste dal Regolamento interno, e a rimborsare le spese sostenute dal consorzio nell'interesse dei singoli consorziati;

b) ad osservare il contratto, il regolamento interno e le deliberazioni sociali, e a favorire gli interessi del consorzio.

ART. 5 – La partecipazione al Consorzio è riservata alle imprese che svolgono attività commerciali, artigianali, industriali e di servizi sull'Isola di Capri, nonché a professionisti, associazioni ed enti pubblici e privati operanti sull'Isola.

Il numero di consorziati è illimitato.

Chi intende essere ammesso come consorziato deve farne domanda scritta al Consiglio di Amministrazione.

Nella domanda l'aspirante consorziato deve dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni di cui all'atto costitutivo ed al presente statuto, delle deliberazioni già adottate dagli Organi del Consorzio e di accettare il tutto senza riserve o condizioni.

Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio di Amministrazione, valutato l'interesse del Consorzio ad ammettere o meno il richiedente, senza obbligo di motivazione.

Il consorziato ammesso, entro 10 giorni dalla richiesta che gli sarà rivolta dal Presidente del consorzio, dovrà versare l'importo della quota di sottoscrizione determinata a norma del Regolamento interno.

Il Consiglio di Amministrazione può ammettere come soci onorari, senza diritto di voto, persone fisiche ed enti collettivi di diritto privato o di diritto pubblico, che abbiano portato particolare lustro all'Isola di Capri o fornito apporti rilevanti - economici o di altra natura - al Consorzio.

ART. 6 - Tutte le variazioni conseguenti ad ammissione, recesso ed esclusione di consorziati o trasferimento di azienda, nonché tutte quelle relative agli elementi indicati nell'art. 2612 del codice civile, saranno iscritte nel libro dei consorziati entro dieci giorni dalla data in cui si sono verificate.

ART. 7 - Il fondo consortile è costituito:

a) dal contributo iniziale versato da ciascuno dei consorziati all'atto dell'ingresso nel consorzio e dalle quote annuali come da Regolamento interno;

b) dall'importo delle penalità che eventualmente saranno pagate dai consorziati per inadempienza ai patti consortili;

c) dai contributi eventualmente ricevuti;

d) da ogni altro bene o somma di denaro che pervenga al Consorzio.

ART. 8 – I consorziati potranno recedere dal Consorzio:

- senza preavviso, nei soli casi di cessazione dell'impresa o in presenza di altra giusta causa, tale valutata dal Consiglio di Amministrazione;

- con preavviso di mesi sei, negli altri casi.

Potrà essere escluso dal Consorzio, per deliberazione dell'organo amministrativo, il partecipante che avesse violato ripetutamente e gravemente gli obblighi assunti verso il Consorzio, e ciò senza pregiudizio di ogni altra azione di danni a suo carico.

È inoltre escluso di diritto il consorziato che sia dichiarato fallito o che sia ammesso alla procedura di concordato preventivo, di liquidazione coatta o di amministrazione controllata.

ART. 9 – Le attività per le quali il consorzio assume obbligazioni verso terzi, e particolarmente quelle aventi per oggetto gli acquisti e le vendite, saranno svolte dal consorzio in nome proprio e per conto di uno o più associati, oppure in nome e per conto di uno o di alcuni associati, a seconda che all'operazione siano interessati uno o più associati e a seguito di specifica richiesta che essi di volta in volta avranno rivolto all'ufficio.

Il consorzio garantisce l'adempimento di tali obbligazioni e la conseguente responsabilità verso i terzi è regolata dall'art. 2615 c.c..

Comunque nessuna operazione che comporti l'assunzione di responsabilità verso i terzi potrà essere iniziata dal consorzio, se in precedenza i consorziati interessati all'operazione non abbiano dato idonee garanzie, provvedendo al finanziamento della operazione stessa ed alla copertura di ogni rischio ad essa relativo oppure fornendo adeguata cauzione, oppure in altro modo idoneo eventualmente stabilito dal regolamento interno, circa l'adempimento delle loro obbligazioni verso il consorzio.

Il consorzio non può assumere obbligazioni per importi superiori alla disponibilità prevista dall'ammontare delle quote o dalla effettiva disponibilità di cassa.

ART. 10 – Gli organi del consorzio sono:

- 1) l'assemblea generale dei consorziati;
- 2) il Consiglio di Amministrazione;
- 3) il Presidente;
- 4) il direttore generale;
- 5) il Comitato di Garanzia.

ART. 11 - L'assemblea dei consorziati è composta da tutti i legali rappresentanti dei consorziati secondo l'ordinamento proprio di ciascuno di essi.

I consorziati possono anche delegare altro consorziato; nessun delegato può essere portatore di più di cinque deleghe.

Ogni consorziato ha diritto ad un voto.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso personale, da inviare a mezzo posta elettronica certificata contenente l'ora, il giorno, il luogo e l'elenco delle materie da trattare, otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Delle deliberazioni dell'assemblea è redatto verbale a cura del presidente e del segretario.

I verbali sono trascritti a cura del segretario in apposito libro e i consorziati possono prenderne conoscenza.

ART. 12 - L'assemblea:

- a) nomina l'organo amministrativo e il Comitato di Garanzia;
- b) approva il rendiconto annuale;
- c) emana le direttive per il funzionamento e per la sua attività e per il miglior raggiungimento dei suoi scopi;
- d) delibera sulle modificazioni del presente statuto e su tutti gli altri oggetti attribuiti dal presente atto alla competenza dell'assemblea.

ART. 13 – L'assemblea è convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta sia ritenuto opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei consorziati.

La convocazione sarà fatta a mezzo posta elettronica certificata da spedirsi ai consorziati almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; l'invito dovrà contenere l'ordine del giorno e l'indicazione della data e dell'ora stabilita per la prima e seconda convocazione e del luogo in cui si svolgerà la riunione.

La seconda convocazione potrà essere fissata nello stesso giorno ad ora successiva.

Il Presidente dovrà consentire la trattazione in assemblea anche di altri argomenti proposti per iscritto dei consorziati almeno tre giorni prima della riunione.

L'assemblea è presieduta dal presidente, o, in sua assenza, dal vicepresidente. Il presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea per ogni convocazione.

Per la regolare costituzione dell'assemblea in prima convocazione e per la validità delle sue deliberazioni, è necessario che sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei consorziati. L'assemblea in seconda convocazione delibererà validamente qualunque sia il numero dei consorziati presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea saranno raccolte in verbali trascritti in apposito libro, e sottoscritti dal presidente e dal segretario, e messi a disposizione dei consorziati per visione.

L'assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche del contratto di consorzio, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e su tutto ciò che è demandato alla sua competenza per legge e per statuto.

Può validamente deliberare in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno due terzi dei consorziati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, la metà. Per le deliberazioni occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei consorziati presenti o rappresentati.

ART. 14 - Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da un Presidente che ha la rappresentanza legale di fronte a terzi ed in giudizio, con poteri di firma consortili, eventualmente da un Vice Presidente e da un numero variabile da tre a cinque Consiglieri, a scelta dell'assemblea di nomina, e comunque sempre in numero dispari. I componenti dell'organo amministrativo possono essere anche non consorziati, durano in carica tre anni, salvo revoca o dimissioni, e sono rieleggibili.

Decadono dalla carica i consiglieri che si assentino per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, dalle riunioni del Consiglio; la decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso, che convocherà l'assemblea per la nomina del nuovo componente.

ART. 15 - Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente, e può eleggere anche un Vice Presidente che sostituisca il Presidente, nei casi di assenza o impedimento, in tutte le sue prerogative, nonché un Segretario anche estraneo.

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi consortili.

Esso avrà quindi fra le altre la facoltà di transigere e compromettere in arbitri amichevoli compositori, proporre ed autorizzare ricorsi in Cassazione, compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico o privato.

ART. 16 - L'organo amministrativo si raduna nella sede del Consorzio od altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne facciano domanda scritta almeno due dei consiglieri.

ART. 17 - La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata anche a mano o posta elettronica certificata, spedita almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, e nei casi di urgenza con telegramma o posta elettronica certificata, da spedirsi almeno due giorni prima, a ciascun consigliere. La convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno delle materie da trattarsi.

Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

Il verbale delle deliberazioni sarà trascritto sull'apposto libro e sarà firmato dal Presidente della seduta e dal segretario.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se prese col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 18 - Il Presidente rappresenta legalmente il Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio.

ART. 19 – Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione per un periodo massimo di tre anni rinnovabili.

Allo stesso spettano:

- l'elaborazione del piano strategico;
- l'elaborazione delle presentazioni prodotti e dei resoconti delle attività svolte per i consorziati;
- la costruzione di prodotti (digitali o cartacei) e di iniziative sul territorio;
- la costruzione del team di lavoro preposto alla produzione del piano di comunicazione;
- la supervisione qualitativa dei prodotti del Consorzio;
- la costruzione del team vendita e la ricerca di sponsor;
- la determinazione dei budget produttivi;
- la supervisione dei pagamenti e della regolarità degli stessi nei confronti di fornitori e collaboratori.

ART. 20 - Il Comitato di Garanzia è l'organo collegiale di orientamento e di controllo dell'attività dei consorziati e contribuisce a tutelare l'immagine e la reputazione del Consorzio.

È composto da un Presidente, da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, eletti dall'Assemblea Generale dei consorziati al di fuori dei componenti del Consiglio di Amministrazione, e con esperienza, prestigio ed autorevolezza idonee al ruolo e alle responsabilità.

Il Comitato di Garanzia resta in carica per tre esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Comitato di Garanzia:

- promuove tra i consorziati l'attenzione all'etica dei comportamenti professionali e coopera, a questo fine, con gli altri organi del Consorzio,
- vigila sul rispetto dello Statuto da parte dei consorziati, su segnalazione del Consiglio di Amministrazione o di soggetti terzi o quando comunque abbia notizia di comportamenti potenzialmente non corretti, avvia la fase istruttoria per verificare la sussistenza di eventuali violazioni da parte dei consorziati;

- in caso di violazione accertata di comportamenti lesivi dello Statuto, eroga le sanzioni previste e ne dà comunicazione al Presidente che provvede alla loro attuazione;
- interviene in caso di controversie che insorgano tra Consorziati e, qualora non rilevi la sussistenza di comportamenti lesivi, si adopera per un'amichevole composizione della vertenza;
- monitora il regolare funzionamento del Consorzio e, su richiesta del Presidente, esprime pareri sulla corretta interpretazione delle regole consortili.

ART. 21 - Le riunioni di tutti gli organi collegiali del Consorzio possono svolgersi anche per audio/videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

La riunione si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

ART. 22 - A cura dell'organo amministrativo, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, dovrà essere redatta la situazione patrimoniale, osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni, da depositarsi presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.

ART. 23 - In considerazione degli scopi del Consorzio, che escludono ogni fine di lucro, è vietata qualsiasi distribuzione di utili; eventuali avanzi di gestione dovranno essere utilizzati per gli scopi consortili.

ART. 24 - Per l'esecuzione e l'attuazione del contratto consortile sarà predisposto apposito Regolamento interno, a cura del Consiglio di Amministrazione, che dovrà essere approvato dall'assemblea.

Fra l'altro il regolamento dovrà:

- 1) disciplinare il funzionamento del Consorzio, anche per quanto riguarda la ripartizione delle spese e dei contributi, nonché l'ammissione di nuovi partecipanti;
- 2) indicare i criteri di ripartizione fra i consorziati degli ordinativi acquisiti curati dal consorzio;

- 3) determinare le garanzie sussidiarie che i consorziati dovranno fornire al consorzio;
- 4) fissare la misura ed i criteri delle penalità;
- 5) stabilire le modalità dei controlli sulle attività dei consorziati;
- 6) stabilire le modalità di versamento dei contributi per la gestione del consorzio;
- 7) stabilire le modalità di votazione a scrutinio segreto;
- 8) regolare ogni altra disposizione in ordine alla pratica attuazione delle disposizioni statutarie.

ART. 25 - Le eventuali modifiche al presente statuto, la proroga della durata del consorzio ed il suo scioglimento prima della scadenza dovranno essere deliberati dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di due terzi dei presenti.

ART. 26 - Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento del Consorzio, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

ART. 27 - Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alle vigenti disposizioni del codice civile in materia di consorzi.